

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2011

del 1° luglio 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2011 del 1° aprile 2011 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, fenaziquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 957/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute riportate sui prodotti alimentari, relative alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 958/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/980/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che autorizza un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull'aggregazione

delle piastrine e che concede la protezione di dati oggetto di proprietà industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

- (8) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2010/307/UE della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti ⁽⁸⁾.
- (9) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0893**: Regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione dell'8 ottobre 2010 (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 10)».

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0893**: Regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione dell'8 ottobre 2010 (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 10)»;

- 2) dopo il punto 54zzzzv [regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«54zzzzw. **32009 D 0980**: Decisione 2009/980/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che autorizza un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull'aggregazione delle piastrine e che concede la protezione di dati oggetto di proprietà industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 55),

54zzzzx. **32010 R 0115**: Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 13),

⁽¹⁾ GU L 171 del 30.6.2011, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 37 del 10.2.2010, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 266 del 9.10.2010, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 279 del 23.10.2010, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 279 del 23.10.2010, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 18.12.2009, pag. 55.

⁽⁸⁾ GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.

54zzzzz. **32010 R 0957**: Regolamento (UE) n. 957/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute riportate sui prodotti alimentari, relative alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 13),

54zzzzz. **32010 R 0958**: Regolamento (UE) n. 958/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 18).»;

3) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 65 (raccomandazione 2008/103/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«66. **32010 H 0307**: Raccomandazione 2010/307/UE della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 115/2010, (UE) n. 893/2010, (UE) n. 957/2010 e (UE) n. 958/2010, della decisione 2009/980/UE e della raccomandazione 2010/307/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.